

**COMUNE**  
**DI**  
**CORTENO GOLGI**

**REGOLAMENTO**

**DELL'ACQUEDOTTO**

**COMUNALE**

- Approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 03.09.1993
- Modificato con deliberazione C.C. n. 50 del 29.10.1994
- Modificato con deliberazione C.C. n. 33 del 30.09.2000

## **CAPO I GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO**

**ART. 1** - Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio comunale è assunto in economia in base alle vigenti disposizioni per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune.

Le norme tecnico-amministrative, la determinazione delle tariffe e la gestione economica annuale per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente Regolamento in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

## **CAPO II DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA**

**ART. 2** - La concessione di uso dell'acqua potabile è fissata secondo le seguenti categorie di utenza:

- 1) categoria per uso potabile domestico ordinario;
- 2) categoria per uso potabile nei plessi destinati ad attività produttiva, commerciale, direzionale ecc.;
- 3) categoria per uso potabile per attività ricettive e di pubblico esercizio.
- 4) per le strutture ricettive si considera un'utenza ogni 6 posti letto disponibili.  
Per i bar/ristoranti si applica un'utenza per il bar ed un'utenza per il ristorante.

**ART. 3** - La fornitura dell'acqua viene concessa come segue:

- 1) ai proprietari degli stabili;
- 2) agli inquilini, i quali dovranno presentare, all'atto del contratto di fornitura, copia del contratto di locazione ed autorizzazione del proprietario.

Qualora la fornitura sia condominiale, la domanda di fornitura deve essere sottoscritta da tutti i condomini, ad eccezione di costruzioni di insediamenti nuovi; in tale caso viene sottoscritta dal proprietario originario dell'immobile.

La rete di distribuzione di acqua potabile deve essere posta nella generalità dei casi in suolo pubblico.

Qualora, se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreno di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla-osta del proprietario del terreno per servitù d'acquedotto.

**ART. 4** - Il servizio di somministrazione di acqua potabile viene effettuato secondo idonea rete idrica nel centro urbano esistente per soddisfare l'uso domestico dei cittadini residenti.

Ogni nuovo insediamento residenziale o per attività produttiva, prima di ottenere la concessione di uso di acqua potabile deve assumere, a carico del proprietario interessato, oltre alla spesa della condotta occorrente per l'allacciamento, una quota della spesa relativa

al potenziamento dell'impianto e per la costruzione di nuovi pozzi che si renderanno necessari, commisurata all'entità dell'acqua richiesta ed alla spesa presunta per la realizzazione dei nuovi pozzi.

**ART. 5** - Ogni concessione è precaria, fatta con regolare atto di convenzione, può essere sospesa da parte del Comune in qualunque momento senza preavviso, né indennità.

La concessione ha la durata fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene eseguita la presa d'acqua e si rinnova poi tacitamente, ove non ne sia data dall'utente disdetta entro il 31 ottobre per l'anno successivo.

I costi di allacciamento vengono fissati con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

**ART. 6** - Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, la categoria per l'uso cui l'acqua viene destinata, la via, il numero civico ed il proprietario dell'immobile.

Ove il richiedente non sia il proprietario dell'immobile dovrà essere aggiunta la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario.

**ART. 7** - E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento e motivate da considerazioni di interesse pubblico.

L'utente non può cedere ad altri, nemmeno in parte, l'acqua ad esso concessa; può solo il proprietario o amministratore di condominio ripartire la spesa relativa ai propri inquilini o singoli condomini.

**ART. 8** - L'acqua verrà distribuita continuativamente; il Comune però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di diminuirne la pressione in determinate circostanze.

In caso di interruzione prevedibile, il Comune è obbligato ad avvertire tempestivamente gli utenti, a mezzo di pubblico avviso; né in questo caso, né in quello di interruzione per rotture o guasti gli utenti potranno reclamare indennità o riduzione di pagamento.

Una copia della planimetria della rete di distribuzione deve essere depositata in Comune ed aggiornata annualmente, con indicati i punti dove sono ubicati gli idranti e le prese antincendio, con verifica annuale di funzionamento ai fini della Protezione Civile.

### **CAPO III ALLACCIAMENTI**

**ART. 9** - Ogni utente dovrà avere una presa separata da quella degli altri utenti.

**ART.10** - Le opere di prese e le tubature relative alla rete di distribuzione, fino al chiusino saranno eseguite dal Comune e rimarranno di proprietà comunale.

L'importo di questa spesa è però a carico dell'utente e dovrà da questo essere anticipatamente versato presso la Tesoreria comunale, dopo l'accertamento del lavoro necessario.

Il chiusino dovrà essere in ghisa e con dimensioni standard stabilite dal Comune.

**ART.11** - In seguito all'avvenuto deposito, verrà dato corso all'opera di presa.

**ART.12** - Il diametro del tubo per l'allacciamento viene stabilito in relazione al numero di unità immobiliari esistenti nel fabbricato come segue:

n. unità immobiliari	diametro tubo
1 - 2	1/2"
3 - 5	3/4"
6 - 9	1"
10 - 14	1 1/4"
15 - 19	1 1/2"
19 e oltre	2"

Il tubo di allacciamento dovrà mantenere il diametro sopra stabilito per almeno 6 metri dal chiusino.

**ART.13** - L'utente è responsabile di guasti, manomissioni, rotture per il gelo in quella parte di presa che è nella sua proprietà.

**ART.14** - Le condutture private saranno costruite a perfetta regola d'arte e mantenute in buono stato a cura dell'utente.

Il Comune si riserva perciò il diritto di verificare, in ogni momento, lo stato delle condutture e di prescrivere le eventuali opere di riparazione con tempi prefissati.

#### **CAPO IV PAGAMENTI**

**ART.15** - Presso l'Ufficio di gestione del Servizio acquedotto deve essere tenuto un elenco contenente l'anagrafe di tutti gli utenti con tutti i dati riferiti all'utenza e all'indirizzo dove devono essere spedite le fatture relative al servizio acquedotto.

**ART.16** - Gli utenti devono pagare il canone annuale dell'acqua fissato dal Comune.  
Le modalità di pagamento saranno indicate nella bolletta.

**ART.17** - Trascorsi i termini di pagamento indicati nella bolletta, gli utenti morosi saranno tenuti a pagare, oltre alle somme dovute, anche una multa del 10% su esse.

**ART.18** - Trascorsi ancora 15 giorni, l'Amministrazione avrà diritto di far sospendere l'erogazione dell'acqua all'utente moroso, senza che tale sospensione venga a menomare il diritto alle somme dovute fino al compimento del contratto di concessione.

## **CAPO V INDENNIZZI**

**ART.19** - L'utente non potrà pretendere indennizzi di sorta per interruzione del servizio d'acqua derivanti da forza maggiore. Egli è tenuto però a dare immediatamente avviso delle interruzioni che si verificassero alle sue bocche d'afflusso, affinché si possa porvi subito riparo.

Quando la sospensione dell'acqua perdurasse per un periodo superiore ai 5 giorni consecutivi, si farà obbligo all'abbuono relativo per il periodo non usufruito. L'utente deve però dare avviso per iscritto dell'avvenuta interruzione all'Ufficio Comunale.

## **CAPO VI DETERMINAZIONE COSTO DI GESTIONE E TARIFFE ANNUALI**

**ART.20** - Il costo complessivo di gestione del servizio dell'acquedotto deve essere determinato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce e deve comprendere gli oneri diretti ed indiretti del personale addetto al servizio acquedotto, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature.

Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle Finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 27 del 2 febbraio 1989.

Per la copertura dei costi di gestione si fa riferimento, per la parte entrata, a qualsiasi provento accertato contabilmente e, per i costi effettivi, a tutte le spese impegnate.

**ART.21** - Le tariffe del servizio acquedotto devono essere deliberate dal competente organo comunale, annualmente, sulla base del costo di gestione dell'anno precedente e secondo la seguente distribuzione:

- 1) categoria per uso potabile domestico ordinario (unica per unità immobiliare);
- 2) categoria per uso potabile nei plessi destinati ad attività produttiva, commerciale, direzionale ecc.;
- 3) categoria per uso potabile per attività ricettive e di pubblico esercizio.

Il provento derivante dall'applicazione delle tariffe sopracitate per il servizio dell'acquedotto non può essere in alcun caso, superiore al 100% dei costi di gestione e comunque non può essere inferiore al 80% di tali costi di gestione.

Tali limiti verranno adeguati, di volta in volta, alla legge nazionale per la finanza locale.

Sono escluse dalle tariffe del presente Regolamento le applicazioni di imposte e tasse sugli scarichi delle acque provenienti da qualsiasi attività ed uso di acque.

## **CAPO VII DIVIETI, RESPONSABILITA', CONTRAVVENZIONI**

**ART.22** - E' rigorosamente vietato ad ogni estraneo di accedere agli impianti e strutture dell'acquedotto comunale.

Sarà punito con multa fino a L. 200.000, oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manometta gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte dell'impianto, compresi i chiusini di ghisa.

**ART.23** - E' proibito agli utenti di lasciare innestate alla propria diramazione una presa o diramazioni a favore di terzi.

Sono pure vietati allacciamenti di qualsiasi genere tra la tubazione dell'acqua potabile e quella della fognatura.

L'utente provvederà ad eliminare immediatamente le irregolarità o le inadempienze riscontrate dagli incaricati del Comune.

E' necessario per quanto sopra, interporre, per gli usi dell'acqua per latrina, una vaschetta aperta con rubinetto o galleggiante; la valvola manovrata dal galleggiante dovrà trovarsi sempre al di sopra del massimo livello raggiunto dall'acqua nella vaschetta stessa.

E' necessario altresì adottare dispositivi atti ad evitare ritorni per aspirazione nella rete idrica; potranno a tal fine essere sufficienti semplici accorgimenti (quali sfiati, etc.) da collocarsi in idonei alloggiamenti non manomissibili da inserirsi alle estremità superiori di ogni colonna montante e capaci di entrare in funzione quando la pressione idraulica nelle tubazioni scende al di sotto della pressione atmosferica.

**ART.24** - Salvo i casi di falsità o di frode, per i quali si provvederà a norma del Codice Penale, saranno soggette a multa fino a L. 200.000 le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento.

Le contravvenzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del servizio ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

## **CAPO VIII**

**ART.25** - Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, ecc. relative ad allacciamenti, trapassi, cessazioni e variazioni di qualunque natura, saranno a carico degli utenti interessati.

**ART.26** - Le norme del presente regolamento si applicano, dalla data di entrata in vigore, a tutte le utenze, anche già in essere, dell'acquedotto comunale senza necessità di notifica agli interessati.

L'Amministrazione si riserva di modificare in tutto o in parte le seguenti norme.

Tali modifiche debitamente approvate dalle competenti autorità, si intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso, salvo dichiarazione per iscritto all'Amministrazione di voler rescindere il contratto entro due mesi dalla notifica.

## **CAPO IX**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART.27** - Le disposizioni del presente Regolamento faranno parte integrante del Contratto di concessione.

**ART.28** - Sarà sempre diritto dell'Amministrazione comunale di modificare in qualsiasi tempo, in tutto o in parte le disposizioni del presente Regolamento, sempre che le modifiche non siano in contrasto con le leggi ed i regolamenti generali dello Stato.

**ART.29** - Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.

